

STATUTO DEL CENTRO DI STUDI SALENTINI *

art. 1

Il Centro ha lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca e l'illustrazione scientifica delle civiltà espresse dalla Terra d'Otranto nella sua millenaria vicenda, in correlazione con quella generale, particolarmente del Mezzogiorno.

Promuove, a tal fine, pubblicazioni, congressi e convegni, corsi di alta cultura, concerti, mostre e iniziative varie, operando nel più stretto rapporto, e per divisione di compiti, con la Società Storica di Terra d'Otranto.

Ha sede in Lecce.

art. 2

I mezzi finanziari, ad assicurare l'esistenza e l'attività del Centro, provengono dalle quote — la cui misura è deliberata dall'Assemblea —** degli Enti fondatori e aderenti e dai contributi dello Stato ed eventuali della Regione; dalle entrate straordinarie, per sovvenzioni pubbliche e private; dagli abbonamenti alla rivista e dalla vendita delle altre pubblicazioni.

art. 3

Il patrimonio del Centro è costituito:

- A) dalla Biblioteca, formatasi a seguito della donazione Ribezzo;
- B) dalle suppellettili d'uso e di quanto altro entrato a far parte — per acquisto, lascito o dono — del patrimonio stesso.

art. 4

Sono organi del Centro:

- A) l'Assemblea;

* Costituito nel 1953, a seguito del voto conclusivo del II° Congresso Storico Pugliese e I° Convegno internazionale di studi salentini (ottobre '52), per iniziativa delle Amministrazioni Provinciali di Lecce, Brindisi e Taranto, dei Comuni capoluogo, della Società Storica e di altri Enti, con l'adesione del Ministero della P.I., allora competente, ed eretto in ente morale (D.P.R., 1° nov. 1956, n. 1650), con l'approvazione dello Statuto.

** La quota fissata per la Regione, le Province e il Comune di Lecce è di lire cinque milioni annui, ferma restando quella di un milione per gli altri Comuni ed Enti aderenti.

- b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Comitato scientifico;
 - e) il Collegio dei Revisori dei conti.
- E v., peraltro, l'art. 16.

art. 5

L'Assemblea é costituita dai membri del Consiglio di Amministrazione (rappresentanti degli Enti fondatori e aderenti) e dai membri del Comitato Scientifico. Essa nomina il Presidente ed — in numero di nove — i membri del Consiglio di Amministrazione, per un triennio, ma rinnovabili, salva sostituzione da parte dei rispettivi Enti, nonché il Presidente e i membri del Comitato scientifico. Nomina, inoltre, nel suo seno, due Vice Presidenti e, anche al fuori di esso, il Segretario, il Bibliotecario e i membri del Collegio dei Revisori dei conti.

art. 6

L'Assemblea é competente per tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quando essa non vi abbia delegato il Consiglio. É altresí competente — sentito il Comitato scientifico — per l'istituzione delle Sezioni.

art. 7

L'Assemblea é convocata, in riunione ordinaria, ogni anno, entra il mese di gennaio, nella sede del Centro, o altrove l'opportunità lo consigli, dal Presidente, per la discussione e l'approvazione dei programmi di attività e dei bilanci (consuntivo e preventivo). É convocata, tuttavia, in riunione straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e lo richieda la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione, sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere al domicilio dei suoi membri, mediante avviso, contenente l'o.d.g., almeno venti giorni avanti la data fissata.

Le deliberazioni saranno valide, in 1ª convocazione, a maggioranza dei voti, se presente la metà piú uno degli aventi diritto; in 2ª, qualunque sia il numero degli intervenuti.

art. 8

Il Consiglio di Amministrazione é costituito da nove membri, compreso il Presidente, in rappresentanza degli Enti fondatori e aderenti o del Comitato scientifico.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio:

- A) il Presidente del Comitato scientifico;
- B) i Rappresentanti del Ministero per i Beni culturali e ambientali e per l'Università e la Ricerca scientifica, espressamente designati;
- C) il Segretario e il Bibliotecario del Centro, con voto consultivo.

art. 9.

Il Consiglio dovrà riunirsi almeno due volte all'anno, per l'esame dell'attività e della gestione e può essere convocato ogni volta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti.

Il Consiglio, convocato anche per via breve e con o.d.g. predisposto e comunicato, delibera a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Ove ne sia temporaneamente impedito, questi potrà essere sostituito, attenendosi alle medesime formalità, dal Vice Presidente anziano per nomina.

art. 10

Il Consiglio predispone i bilanci delle entrate e delle uscite; nomina, sospende e revoca il personale; delibera sulle spese, da trarsi dalle somme risultanti disponibili in bilancio; effettua gli atti conservatori; in caso d'urgenza, espleta gli atti riservati all'Assemblea, salvo a sottoporli alla ratifica di essa; raccoglie ogni anno in una relazione generale (da trasmettersi a tutti gli Enti partecipanti) le notizie relative all'attività del Centro.

art. 11.

Il Presidente rappresenta il Centro in giudizio, firma gli atti relativi nell'interesse del Centro stesso, ha la sorveglianza degli uffici e degli impiegati, la cui assunzione, e il trattamento economico, sono da lui proposti al Consiglio e all'Assemblea. Può farsi sostituire, per talune delle sue funzioni, da uno dei Vice Presidenti.

art. 12

Il Segretario coadiuva il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato scientifico in tutte le attività del Centro; redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato scientifico, predispone i bilanci e attende, inoltre, a quelle particolari mansioni che gli vengano conferite.

art. 13

Il Bibliotecario ha la cura della Biblioteca, dell'Emeroteca e delle pubblicazioni del Centro, di cui redige l'inventario e ne cura il costante aggiornamento. Sovrintende alla lettura in sede e ne fissa gli orari e le modalità.

art. 14

Il Comitato scientifico, nel numero massimo di trenta, è costituito da studiosi, italiani e stranieri, di particolare competenza nei vari settori, cui si rivolge l'attività del Centro.

La sua nomina è disposta dall'Assemblea e comunicata ai Ministeri per i

Beni Culturali e Ambientali e per l'Università e la Ricerca scientifica, alla Regione Puglia ed a tutte le Amministrazioni ed Enti partecipanti.

Il Comitato si divide nelle seguenti Sezioni e Commissioni:

- A) Preistoria, storia antica e archeologia;
- B) Storia medievale e moderna;
- C) Storia culturale, economica e religiosa;
- D) Filologia e linguistica;
- E) Etnografia e geografia;
- F) per la la Grecia salentina;
- G) per il Barocco salentino;
- H) per la musica.

Esso é convocato in riunione generale o per Sezioni, dal suo Presidente ed ha valore deliberativo per ciò che attiene ai programmi di attività del Centro.

art. 15

Si crea presso il Centro, in forma di Consulta, un Comitato dei Parlamentari, eletti nelle tre Provincie salentine, rappresentanti diretti dei bisogni e delle aspirazioni di esse, cui saranno sottoposti programmi ed aspetti di maggior rilievo dell'attività del Centro, i cui organi terranno nel massimo conto le raccomandazioni che verranno dal Comitato.***

art. 16

Il Collegio dei Revisori dei conti é costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Uno di essi sarà per nomina del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, tre in rappresentanza delle tre Provincie ed uno degli altri Enti aderenti.

art. 17

Ogni anno il Presidente del Comitato scientifico sottopone al Comitato stesso, al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea il programma di lavoro che, approvato, sarà fatto pervenire a tutti gli Enti aderenti ed ai Ministeri per i Beni Culturali e per l'Università e la Ricerca scientifica. Analogamente farà il Consiglio di Amministrazione per i bilanci, consuntivo e preventivo, con allegato il rapporto dei Sindaci.

art. 18

Le iniziative delle Sezioni dovranno essere coordinate alla attività del Centro e regolate da apposito regolamento.

*** In particolare per questo punto é valsa la presenza all'Assemblea di senatori e deputati salentini: gli onn. Giorgio de Giuseppe, Giovanni Pellegrino e Pietro Mita.

art. 19

Il Centro pubblica (dal 1956) un proprio organo periodico, dal titolo «Studi Salentini», diretto dal Presidente del Comitato scientifico e con proprio Comitato di redazione, nominato dall'Assemblea.

art. 20

Tutte le cariche del Centro sono gratuite, ad eccezione del Segretario e del Bibliotecario.

Cometerá ai membri del Comitato scientifico, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti il rimborso delle spese sostenute in rappresentanza e per mandato del Centro.

Essi avranno diritto di ricevere gratuitamente le pubblicazioni scientifiche e la rivista.

art. 21

Per modificare il presente Statuto sará necessaria la maggioranza qualificata (dei due terzi degli aventi diritto al voto) dell'Assemblea. Ugualre maggioranza, per lo scioglimento del Centro e la devoluzione del suo patrimonio.

art. 22

Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato scientifico, oltre le Sezioni, potranno regolare, con apposito regolamento approvato dall'Assemblea, le rispettive attivitá, purché non in contrasto con le disposizioni del presente Statuto.

art. 23

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fará riferimento alle leggi vigenti:

dato in Lecce, 3 gennaio 1992.